



Segreteria Nazionale

Via Chiatamone n.30 Napoli

www.pnfdnazionale.it

segreteria@pnfdnazionale.it, segreteria@pec.pnfdnazionale.it

Oggetto: 2 QUESITI

AL SIG.MINISTRO DELL'INTERNO

On. Matteo SALVINI

assistenza@salvinipremier.it

caposegreteria.ministro@interno.it

segreteriatecnica.ministro@interno.it

portavoceministro@interno.it

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento della P.S.

Prefetto Franco GABRIELLI

segr.risorseumane.dipps@interno.it

segr.part.capopolizia@interno.it

e, per conoscenza:

AL SIG.DIRETTORE

Ufficio per le relazioni sindacali

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it;

segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it

R O M A

Con la presente, questa O.S. pone i seguenti due (2) quesiti:

1° Quesito

È stato più volte condiviso da codeste Autorità che è importante fare acquisire specializzazioni specifiche al personale della Polizia ed in special modo, a quello operante in strada.

Proprio in relazione a tale parere, indubbiamente da non poter essere contestato, si chiede: come mai non viene applicato per il personale operante dei Reparti Mobili?

L'attività di questo personale, seppure non inquadrata in una specialità vera e propria (e dovrebbe invece esserlo) è sicuramente di una delicatezza unica.

Si può facilmente intuire, in un servizio di Ordine Pubblico, cosa potrebbe verificarsi se il personale del Reparto Mobile impiegato, non avesse una specifica preparazione, soprattutto di carattere psicologico. Non è infatti facile, mantenersi calmi mentre arrivano continui insulti, spintoni ed a volte anche oggetti. **Non lo è**, anche in considerazione che spesso il tutto si verifica dopo lunghi cortei sotto il sole, in piena estate, indossando divise che fanno grondare sudore o, in pieno inverno, sotto la pioggia, restando fermi al freddo per ore ed ore.

Per tali motivi, perché quindi non accettare domande di trasferimento da un Reparto Mobile ad un altro se contestualmente c'è la reale possibilità di un avvicendamento?

Perché impedire che la specificità e l'esperienza rimanga?

Quanto sopra non è solo una mera ipotesi.

Da numeroso tempo, quattro dipendenti del Reparto Mobile di Palermo, chiedono di essere trasferiti al Reparto Mobile di Catania e, contestualmente, quattro dipendenti del Reparto Mobile di Catania, chiedono di essere trasferiti al Reparto Mobile di Palermo.

Qual è la difficoltà di effettuare questo movimento?

Perché viene riferito agli interessati che il trasferimento è possibile solo scegliendo altri Uffici e non specificamente il Reparto Mobile?

Perché perdere l'esperienza di questo personale che dovrebbe essere sostituito da altro inesperto e quasi sicuramente anche meno giovane?

2° Quesito

Si chiede venia se si inizia questo secondo quesito con un detto comunemente usato: **“non siamo né carne e né pesce”**

Come è possibile che gli aumenti stipendiali, i riordini di carriere e tutto quanto può essere conveniente, viene discusso come Comparto Sicurezza o comunque nell'interesse collettivo delle Forze dell'Ordine (giustamente condiviso) e poi... il T.A.R. della Calabria ritiene che vi sia una netta differenza tra Forze dell'Ordine Militari e quelle Civili?

Questa O.S. ritiene che codeste Autorità debbano intervenire in questa vicenda di seguito indicata, non tanto per il caso specifico ma per una questione di carattere generale che dovrebbe essere chiarita, innanzitutto all'I.N.P.S. che probabilmente pone gli appartenenti della Polizia di Stato alla stessa stregua di un qualsiasi impiegato (al quale va il nostro massimo rispetto ma, sicuramente non svolge le stesse mansioni e non corre gli stessi pericoli).

Qui di seguito si riporta la sentenza

Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 226 Pubblicazione 27/09/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il giudice unico delle pensioni

Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente

SENTENZA n.226/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21686 del registro di segreteria, proposto da F. D. (C.F. Omissis), nato a omissis (omissis) il Omissis, elettivamente domiciliato in Crotona presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone che lo rappresenta e difende, avverso Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. F.D. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione della percentuale del 44% prevista dall'art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092 /1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016; di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ; di aver maturato, alla data del 31.12.1995, 17 anni , 9 mesi e 7 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all'art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 7.8.2018, si è costituito l'Inps opponendo in primo luogo che il ricorrente è destinatario della disciplina pensionistica prevista per gli impiegati civili dello stato in quanto sin dal 1982 gli agenti di p.s. appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status militare.

In ogni caso eccepisce che l'art. 54 invocato dal ricorrente si applica solo per i militari andati in quiescenza con almeno 15 anni di servizio e non oltre i venti anni; conseguentemente, poiché il ricorrente è stato collocato in pensione con 40 anni di servizio, anche per tale motivo il richiamo alla disposizione suddetta sarebbe inconferente.

4) All'odierna udienza, la causa è posta in decisione. -

5) Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto quale agente di p.s. in data 5.12.1981.

In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giugno 1982, un'amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di **norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all'ordinamento "militare"**.

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato (cfr Sezione Veneto ., sent. N. 158/2014).

Ciò è confermato anche dall'art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che "Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato".

Ebbene, nessuna disposizione, nell'ambito della fonte citata, consente l'ultravigenza dello status militare , peraltro solo con riferimento alla disciplina pensionistica.

Tanto premesso, nei confronti del ricorrente non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento del 44% , prevista per i militari , ma quella meno favorevole prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari.

Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono in questo senso, come accade nei casi disciplinati dall'art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L 20/11/1987,n. 472 .

Il ricorso, pertanto è infondato.

Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese a favore dell'Inps che si liquidano in € 200,00 (duecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando RIGETTA

Il ricorso in epigrafe. Per le spese dispone come in parte motiva.

Catanzaro 26.9.2018

Il giudice

f.to Ida Contino

Si confida in codeste Autorità e si resta in attesa di cortesi risposte.

Napoli, 09.10.2018

Il Segretario Generale Nazionale Agg.
Carlo Aliberti

Firma originale agli atti
di questa Segreteria